



VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE

Ciascun iscritto a forme di previdenza complementare a capitalizzazione individuale può variare la contribuzione a proprio carico - fermo restando l'eventuale misura minima prevista statutariamente - sia effettuando **versamenti volontari aggiuntivi** una tantum, sia **aggiornando il contributo percentuale** versato mensilmente.

Entrambe le funzioni sono fruibili anche dagli iscritti a forme pensionistiche (o a sezioni di forme pensionistiche) a prestazione definita purché abbiano provveduto ad accendere (anche) una posizione a capitalizzazione individuale mediante il conferimento del TFR maturando (nella apposita sezione delle stesse forme oppure nel Fondo Pensione di Gruppo).

La contribuzione volontaria aggiuntiva rappresenta un'opportunità nella realizzazione del piano di previdenza complementare di ciascun lavoratore, sia per l'incremento del "risparmio previdenziale" che per i vantaggi di natura fiscale.

A questo proposito, si tenga conto che nel computo della deducibilità fiscale annuale (al presente, max € 5.164,57) rientrano, cumulandosi, la contribuzione a carico dell'azienda e quella a carico dell'iscritto (il TFR è escluso), indifferentemente se effettuata tramite percentuale dell'imponibile (INPS o TFR), ovvero mediante somme una tantum.

Al fine di una corretta scelta nell'individuazione della percentuale da indicare, va tenuto conto dell'eventuale **importo totale e/o residuale del Conto Welfare oggetto di accredito automatico sulla posizione a Previdenza Complementare**, con l'obiettivo di ottimizzare il vantaggio di deducibilità fiscale di cui sopra.

È utile sottolineare che la deducibilità dei contributi a fondo pensione risultanti dalla Certificazione Unica (ex CUD) consente di abbassare il reddito imponibile con la possibilità **di rientrare nella fascia di reddito che permette di ottenere il famoso Bonus Renzi** (dal 1 gennaio 2018, bonus di 80 euro mensili con redditi non superiori a 24.600 euro; bonus in misura ridotta per redditi tra 24.600 e 26.600, nessun bonus per redditi superiori a 26.600 euro). Il reddito da considerare per il bonus è, infatti, al netto delle possibili deduzioni (per ulteriori eventuali chiarimenti fiscali al riguardo le strutture Fabi sono a tua disposizione).

Ricordiamo quindi che **nel mese di Novembre** è possibile effettuare sia la variazione della percentuale di contribuzione sia il versamento una tantum:

- **Aggiornamento propria contribuzione fondo**

La funzione è disponibile annualmente nel corso del **mese di novembre (con effetto dal 1° gennaio successivo)** indicando nell'apposita casella un'aliquota contributiva che si aggiungerà a quella già in essere. L'aliquota può essere variata in aumento o in diminuzione di quella già in essere, fermo il limite minimo eventualmente previsto dallo Statuto/Regolamento del singolo fondo pensione.

- **Conferimento importo una tantum**

La funzione è disponibile annualmente nel corso del **mese di novembre e di maggio (con effetto dal mese successivo)** e consente di versare somme una tantum a propria scelta.

Le funzioni per effettuare le variazioni contributive sono disponibili dal Portale (per Fineco anche da Corporate) al percorso: **HR Gate Italia > Welfare & Benefit > Previdenza Complementare > Aggiornamento propria contribuzione al fondo** oppure **Conferimento importo una tantum**.